



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XIII - n. 18  
19 maggio 2003

**PI4074 - CENTRO SERVIZI CONTABILI INTEGRATI***Provvedimento n. 11963*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA 30 aprile 2003;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. RICHIESTA DI INTERVENTO**

Con richieste di intervento pervenute in data 18 novembre 2002 e 23 dicembre 2002, rispettivamente la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze e l'Unioncamere, in qualità di associazioni di concorrenti, hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso per corrispondenza nel mese di ottobre, relativo ad un "Elenco Merceologico nazionale a norma della Comunità Europea" per le ditte del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il messaggio consiste in un Bollettino di c/c inserito in un modulo prestampato intestato alla società "Centro Servizi Contabili Integrati Srl", accompagnato da una lettera diretta a promuovere l'iscrizione annuale presso l'"Elenco merceologico nazionale a norma della Comunità Europea".

Nella richiesta di intervento, i segnalanti lamentano l'ingannevolezza del messaggio in quanto, per il suo contenuto e per le informazioni omesse, indurrebbe nell'utente il convincimento che si tratti di un versamento dovuto, alterando così il comportamento economico del destinatario.

**II. IL MESSAGGIO**

Il messaggio consiste in un Bollettino di c/c inserito in un modulo prestampato intestato alla società "Centro Servizi Contabili integrati Srl".

Il sopra citato Bollettino è accompagnato da una lettera inviata dalla "Direzione dell'Elenco Merceologico Nazionale a norma della Comunità Europea" che riporta le seguenti affermazioni:

"L'Elenco Merceologico Nazionale a norma della Comunità Europea, è diretto agli imprenditori e ai lavoratori autonomi iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. L'Elenco Merceologico Nazionale a norma della Comunità Europea, iniziativa di diffusione per ogni realtà produttiva, commerciale, artigianale e agricola, ha lo scopo di consentire alle attività imprenditoriali d'usufruire di uno strumento divulgativo, indispensabile per ampliare le proprie potenzialità di sviluppo economico. Vi trasmettiamo in allegato, il modulo di versamento in c/c postale a voi intestato per perfezionare l'adesione all'inserimento annuale, con suddivisione merceologica, nell'Elenco merceologico Nazionale a norma della Comunità Europea, di consultazione presso le Camere di Commercio (...). La presente comunicazione è formulata nel

rispetto della direttiva n. 85/577/CEE del Consiglio del 20/12/1985 e del Decreto Legislativo 15/01/1992, n. 50 (diritto di recesso entro sette giorni). Il nostro strumento informativo non fa alcun riferimento ad iscrizioni d'altra natura e non si sostituisce agli adempimenti imposti dalla Pubblica Amministrazione e dalle organizzazioni Camerali".

### III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 20 gennaio 2003 è stato comunicato, ai segnalanti ed alla società Centro Servizi Contabili Integrati, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla possibile idoneità dello stesso ad indurre in errore i destinatari circa la provenienza del messaggio e le qualifiche soggettive dell'operatore pubblicitario.

### IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Centro Servizi Contabili Integrati Srl, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del D.P.R. n. 627 del 10 ottobre 1996, di fornire le seguenti informazioni:

- 1) specificazioni in merito alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento del servizio oggetto del messaggio;
- 2) precisazioni sulla finalità dell'"Elenco merceologico nazionale" con richiesta di riprodurre una copia;
- 3) specificazioni in merito alla fonte giuridica comunitaria che richiede l'istituzione di un "Elenco merceologico nazionale";
- 4) descrizione della natura delle attività svolte dalla Centro Servizi Contabili Integrati.

Con memoria pervenuta in data 10 febbraio 2003, la Centro Servizi Contabili Integrati ha sottolineato la sua totale estraneità al contenuto del messaggio in esame in quanto essa svolge, in esecuzione di un contratto, stipulato il 30 luglio 2002, esclusivamente attività di incasso per conto della società Edizioni 2000 Srl, senza compiere alcun ulteriore compito con riguardo alle diverse comunicazioni/attività che la Edizioni 2000 effettua nei confronti di terzi e dai cui originano i pagamenti che essa riceve. La Centro Servizi Contabili Integrati non ritiene, pertanto, di poter fornire i chiarimenti richiesti, non disponendo delle informazioni circa i messaggi diffusi dalla Edizioni 2000.

Pertanto, in data 24 febbraio 2003, l'avvio del procedimento è stato comunicato alla società Edizioni 2000 Srl, cui è stata contestualmente rivolta la descritta richiesta di informazioni.

Con memoria pervenuta in data 11 marzo 2003, la Edizioni 2000 ha fornito le seguenti informazioni:

- 1) relativamente ai rapporti intercorrenti tra la Edizioni 2000 e la società Centro Servizi Contabili Integrati, va rilevato che quest'ultima società svolge, in favore della prima ed a seguito di un accordo siglato in data 30 luglio 2002, attività di incasso. In particolare, con l'attività svolta per l'"Elenco merceologico nazionale", la Edizioni 2000 Srl ha inviato agli interessati la proposta di adesione all'Elenco con allegato il Bollettino riportante gli estremi del soggetto cui indirizzare il pagamento, e cioè il Centro Servizi Contabili Integrati;

- 2) quanto al servizio oggetto del messaggio, esso consiste nell'opportunità di ottenere l'inserimento del proprio nominativo sull'"Elenco merceologico nazionale", che la Edizioni 2000 intende pubblicare annualmente. La guida avrà diffusione internazionale. Il primo numero è stato un numero di prova, che ha contenuto inserzioni offerte gratuitamente ad imprenditori, ed ha avuto una tiratura di 500 copie, inviate a tutte le Camere di commercio che esistono nell'ambito dell'Unione Europea;
- 3) quanto alla finalità dell'"Elenco merceologico nazionale", essa va evidentemente ravvisata nell'opportunità offerta alle imprese di promuovere e diffondere, attraverso l'inserzione nell'Elenco, i propri prodotti e servizi su tutto il territorio dell'Unione Europea;
- 4) quanto alla fonte giuridica comunitaria che richiede l'istituzione di un Elenco merceologico nazionale, va rilevato che non esiste alcuna norma che impone una pubblicazione come quella in oggetto ma che il riferimento alla "Comunità Europea" è dovuto all'ambito territoriale di diffusione;
- 5) relativamente alla natura delle attività svolte dalla Edizioni 2000 Srl, questa svolge attività di pubblicazione e vendita di riviste e fogli informativi, con particolare riguardo alle imprese. Attualmente la Edizioni 2000 Srl cura la pubblicazione e la vendita di due riviste ("Scadenario fiscale tributario" e "Scadenze fiscali tributarie aggiornate");
- 6) i nominativi dei destinatari a cui è stata inviata la comunicazione in oggetto sono stati reperiti da elenchi telefonici.

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

### *Gli operatori pubblicitari*

Preliminare rispetto alla valutazione del merito è l'individuazione dei soggetti ai quali, nella fattispecie in esame, debba essere attribuita la qualifica di operatore pubblicitario ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 74/92.

E' operatore pubblicitario la società Edizioni 2000 Srl dato che, dalle risultanze istruttorie, è emerso che esclusivamente quest'ultima società abbia curato la predisposizione e realizzazione del messaggio in esame.

Dalle risultanze istruttorie si evince, infatti, che la Centro Servizi Contabili svolge solo attività di incasso per conto della Edizioni 2000 e, pertanto non può essere considerata operatore pubblicitario.

### *L'idoneità del messaggio ad indurre in errore e il pregiudizio del comportamento economico*

Il messaggio in oggetto è costituito da un Bollettino postale contenente tutte le indicazioni necessarie per effettuare un versamento ed una lettera di accompagnamento che ne spiega le finalità. Esso è volto a promuovere l'adesione annuale all'"Elenco merceologico nazionale" di tutti gli imprenditori e lavoratori autonomi iscritti alla Camera di Commercio.

Tuttavia, tanto l'aspetto grafico quanto il contenuto del messaggio non appaiono idonei a mettere in luce la reale natura del servizio offerto.

Infatti, l'uso congiunto, da un lato, di espressioni quali "*ELENCO MERCEOLOGICO NAZIONALE – A NORMA DELLA COMUNITA' EUROPEA*", dall'altro di un'impostazione grafica che è tipica dei bollettini utilizzati per effettuare pagamenti, può portare a far credere che si tratti di

un versamento obbligatorio. Tra l'altro, la locuzione sopra riportata viene ripetuta più volte nella descrizione delle finalità dell'Elenco merceologico nazionale, con lo scopo di attribuire allo stesso maggiore autorevolezza.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che l'inserimento nell'Elenco merceologico nazionale, lungi dall'essere un adempimento obbligatorio, ha natura meramente facoltativa ed è volto a fornire alle imprese la possibilità di promuovere i propri servizi su una guida che dovrebbe avere diffusione internazionale. Inoltre, dalle indicazioni fornite dalle parti risulta che non esiste alcuna fonte giuridica comunitaria che giustifichi la terminologia utilizzata. Né la spiegazione fornita dalle parti secondo cui il riferimento alla "Comunità Europea" sta ad indicare l'ambito territoriale di diffusione sembra coincidere con il significato letterale della espressione "a norma della comunità europea". Infine, non appare sufficientemente identificato l'operatore pubblicitario, dato che nella lettera che accompagna il Bollettino di pagamento non viene fatta alcuna menzione della società Edizioni 2000 Srl

Pertanto, il messaggio appare idoneo ad indurre in errore i destinatari circa una caratteristica fondamentale del servizio offerto, pregiudicandone il comportamento economico. Appare evidente, infatti, che un consumatore può essere indotto ad acquistare il servizio offerto proprio sulla base della falsa prospettazione dell'obbligatorietà dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori e a pregiudicarne il comportamento economico;

#### DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Edizioni 2000 Srl, costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta la diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue euro (2.582,00).

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Rita Ciccone*

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Tesauro*

---